

5. La Commissione paga il saldo entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Qualora siano necessarie verifiche supplementari, essa può tuttavia differire il pagamento del saldo.

6. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2 è subordinato al pagamento del saldo del contributo per le iniziative considerate.

7. La cauzione¹ è parzialmente incamerata qualora risulti che l'anticipo è stato superiore all'importo versato; essa viene incamerata proporzionalmente all'importo indebitamente versato.

Articolo 8

I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

Articolo 9

1. Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento di un progetto sia stato eseguito indebitamente la Commissione procede al recupero degli importi erogati ai beneficiari, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero. Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le proprie operazioni in ecu, pubblicato il primo giorno non festivo di

ogni mese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla Commissione e detratti dalle spese del settore tabacchicolo finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 10

1. La ritenuta a favore del Fondo, prevista all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è dello 0,5 % del premio per il raccolto 1993 e dell'1 % per i raccolti successivi. Le stesse percentuali sono prelevate sugli importi supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento. Nessuna ritenuta è operata sull'importo dell'aiuto specifico previsto dall'articolo 12 del citato regolamento.

2. La ritenuta è operata negli Stati membri dai trasformatori all'atto del versamento del premio, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.